

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai Magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi - Presidente

Dott. Mario Farina - Giudice

Dott. Andrea Gana - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. ...del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2017, promossa da:

BA. RI., nato il (...) in CA., elettivamente domiciliato in ...presso lo studio dell'Avv...., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,

parte attrice

contro

NO. GI., nato il (...) in S., elettivamente domiciliato in ...presso lo studio dell'Avv...., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,

parte convenuta

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,

Intervenuto per legge

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione del 6/6/2017 BA. RI. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale N.G. esponendo:

- di essere nato in data 8.1.1973 dalla relazione tra MA. BA. e GI. NO. ;
- che quest'ultimo aveva interrotto la relazione poco dopo la sua nascita e si era rifiutato di riconoscerlo;
- di avere incontrato una sola volta, all'età di sei anni e per pochi minuti, il padre, il quale si era poi totalmente disinteressato delle esigenze di cura del figlio;
- che la privazione della figura paterna aveva comportato significative conseguenze pregiudizievoli, con una adolescenza difficile che non gli aveva permesso di proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo;
- di avere contattato il padre, dopo essere divenuto maggiorenne, e di averlo frequentato con una certa continuità dal 2012 al 2015, venendo presentato ad amici e conoscenti come il "proprio figlio maggiore";
- che il No. aveva manifestato in quel periodo la volontà di riconoscerlo;
- che, successivamente, il No. aveva nuovamente interrotto i rapporti e non aveva proceduto al riconoscimento;
- che, anche durante il periodo di frequentazione, il No. non si era mai interessato alle sue esigenze, lasciandolo interamente a carico della madre.

Quanto premesso, parte attrice ha domandato che venga accertata giudizialmente la paternità di Gi. No. nei propri confronti e che quest'ultimo venga condannato a risarcire il danno non patrimoniale causato in conseguenza della violazione dei doveri genitoriali.

Si è ritualmente costituito in giudizio, con comparsa di costituzione del 18/9/2017, NO.

il quale ha evidenziato:

- di ritenere probabilmente fondata la domanda di controparte relativa alla dichiarazione di paternità;
- di avere manifestato alla Ba. la disponibilità a prendersi cura del bambino anche a seguito della rottura della loro relazione, mentre la madre dell'attore aveva preteso di ricostituire il loro rapporto;
- che la Ba. aveva falsamente riferito al figlio il decesso del padre, finché all'età di 20 anni la nonna non aveva rivelato la verità all'attore;
- che l'attore gli aveva riferito di non avere mai avuto problemi caratteriali o di personalità e di dedicarsi alla scrittura di libri;
- che qualsiasi danno subito nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda deve ritenersi prescritto;
- che il lungo lasso di tempo trascorso prima della proposizione della domanda non consentirebbe di ritenere il danno in re ipsa, dovendo essere accertato in concreto.

Quanto premesso, il convenuto ha domandato l'accertamento della compatibilità genetica in ordine alla domanda di accertamento della paternità e il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria.

All'udienza del 12/11/2018 il giudice istruttore ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la compatibilità genetica fra la parte attrice e, alla successiva udienza del 25.3.2019, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Con successivo Provv. del 10 ottobre 2019 il giudice ha parzialmente ammesso le istanze di prova orale formulate dalle parti.

All'udienza del 26.11.2019 è stato assunto l'interrogatorio formale delle parti.

Il convenuto ha dichiarato di non essersi preso cura del figlio in quanto la madre aveva riferito all'attore il decesso del padre e che il Ba. era venuto a conoscenza della verità all'età di 21 anni; l'attore, invece, ha dichiarato di avere appreso all'età di 14 anni che il padre, ossia il convenuto, era effettivamente in vita.

Nella successiva udienza Ma. Ba., madre dell'attore sentita in qualità di testimone, ha dichiarato che il convenuto, anche se a conoscenza della nascita del figlio, non aveva contribuito alla sua educazione, cura e mantenimento e che non si era interessato di intrattenere rapporti con il figlio anche se lo aveva invitato a farlo sin dai primi anni di vita. Ha dichiarato, inoltre, che l'unico incontro è avvenuto quando l'attore aveva 8 anni e che, su richiesta del No., era stato presentato al bambino come un amico di famiglia e che quando il bambino era piccolo gli aveva detto che il padre era morto, specificando poi di avergli detto la verità quando aveva compiuto 8 anni.

Va. Ur., invece, cugina di parte attrice, ha confermato che l'attore, sin da piccolo, aveva lamentato l'assenza del padre e che la Ba. aveva inutilmente cercato di convincerla ad intrattenere rapporti con il figlio.

All'udienza del 5/7/2021 la causa istruita con produzioni documentali e ctu, dopo la comunicazione degli atti al P.M., è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte secondo le argomentazioni che saranno ora esposte.

In primo luogo, si osserva che dalle risultanze processuali è emerso che NO. GI. è il padre di BA. RI.: in tal senso depongono in maniera univoca le indagini peritali eseguite nel corso del giudizio dalla dott.ssa Ma. Cr. Ro. presso il laboratorio di Genetica e Genomica dell'AO Br. che hanno consentito di affermare con probabilità estremamente elevata (99,99%) il rapporto di paternità biologica tra le parti.

In accoglimento dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità proposta dall'attore deve, pertanto, dichiararsi che Ri. Ba., nato a C., il (...) è figlio di Gi. No., nato a S., il (...)e, per l'effetto, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cagliari di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 48, ultimo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Ai sensi dell'art. 262 co. 3 cc parte attrice potrà assumere il cognome del padre, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre.

Orbene, va a questo punto osservato che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, comporta ai sensi dell'art. 261 c.c. per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello di mantenimento della prole.

Ciò chiarito, e venendo ora alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice, si osserva che Ri. Ba. ha domandato la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito per lesione del rapporto parentale, determinato dall'assenza della figura paterna nella sua vita e dal mancato assolvimento all'obbligo di cura, educazione e mantenimento della prole;

il convenuto, invece, ha eccepito la prescrizione di tale pretesa risarcitoria con riferimento ad ogni danno eventualmente subito nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda.

Al riguardo, si ricorda che l'eccezione di prescrizione "deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso" (si v. ex multis Corte di Cass. n. 14135/2019).

Nel caso di specie, il convenuto ha posto a sostegno della propria eccezione il tempo trascorso tra il raggiungimento della maggiore età da parte dell'attore e la proposizione dell'azione, arco temporale nel quale il Ba. era pienamente a conoscenza dell'identità del padre.

Ebbene, il Collegio ritiene tale eccezione infondata.

Deve essere richiamato, al riguardo, il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità che nel qualificare l'illecito in esame come permanente quando la condotta dannosa perdura e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione (poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli) ha anche osservato, in punto di prescrizione della pretesa risarcitoria: "...L'illecito endofamiliare di protratto abbandono della prole da parte del genitore è una forma di illecito rispetto al quale la concreta capacità della persona danneggiata di esercitare il diritto risarcitorio - id est, la concreta percepibilità completa del danno - assume un peculiare rilievo, derivante dalla natura parimenti peculiare del danno. Tale illecito infatti produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa ...Occorre, infatti, per acquisirla che la vittima dell'abbandono si svincoli dall'incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una "maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso", per "maturità personale compatibile" dovendosi intendere - è ovvio - pienamente autonoma, e quindi capace di percepire la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona "desiderata". Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato del genitore che l'ha posta in essere.

La natura dell'illecito quale fonte di danno, in ultima analisi, incide sul dies a quo prescrizione attraverso le caratteristiche, in esso insite, della sua conoscibilità/percepibilità da parte del danneggiato, come si evince dal più volte richiamato insegnamento di S.U. 576/2008 e dagli arresti

che ne hanno dato applicazione: il parametro della tradizionale "ordinaria diligenza", invero, si concretizza nella capacità di percepirne (in senso pieno, cioè includente la effettiva possibilità di esercitare il correlato diritto) la conseguenza dannosa di un soggetto "ordinario", cioè di un soggetto che tiene una condotta non anomala nell'ambito della vicenda che gli è giuridicamente pregiudizievole. Soltanto quando si è raggiunto, dunque, tale dies a quo, nel caso di illecito permanente può scattare la progressività del "de die in diem" (si veda Corte di Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 11097 del 10/06/2020).

Ciò posto, si evidenzia, da un lato, come tale principio di diritto sia stato affermato dai giudici di legittimità in un caso sostanzialmente analogo a quello oggetto del presente procedimento, in cui l'attore aveva lasciato trascorrere un significativo lasso temporale tra il raggiungimento della maggiore età e la proposizione della domanda risarcitoria; dall'altro, come nella fattispecie in esame la parte convenuta non abbia correttamente individuato il dies a quo di computo del termine prescrizione. Invero, egli avrebbe dovuto individuare e provare il momento in cui la vittima della condotta di abbandono genitoriale è pervenuta nelle concrete condizioni di esercitabilità del diritto risarcitorio, dimostrando il raggiungimento da parte del figlio di una piena capacità di comprensione e di autodifesa ed il superamento dell'"istintivo desiderio filiale".

Nel caso di specie, peraltro, è evidente dalla condotta dello stesso Ba. come tale momento non possa essere collocato tra il raggiungimento della maggiore età e la proposizione del ricorso: non è contestato, infatti, che egli abbia poi spontaneamente cercato nuovamente di instaurare un rapporto con il padre, frequentandolo dal 2012 al 2015, periodo nel corso del quale egli veniva presentato dallo stesso No. come proprio figlio e rispetto al quale aveva manifestato la volontà di procedere al suo riconoscimento: tali allegazioni dell'attore, infatti, sono rimaste pacifiche in causa. In questo quadro, appare coerente con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità affermare che il dies da cui prendere le mosse per il computo della prescrizione sia da individuare al termine di tale periodo di "riavvicinamento", conclusosi nel 2015, nel momento in cui il convenuto aveva nuovamente disatteso l'aspirazione del figlio ad un riconoscimento spontaneo, favorendo quel distacco anche emotivo dalla figura paterna che gli ha permesso di tutelare in giudizio i suoi interessi.

Ne deriva che l'eccezione di prescrizione non è fondata.

Venendo ora al merito della domanda risarcitoria, si ricorda che costituisce principio ormai acquisito dalla giurisprudenza (Cass. Sez. U., n.26972 del 11/11/2008) la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in presenza di lesioni ai valori della persona garantiti o protetti dalla Costituzione, o ai diritti costituzionalmente inviolabili, nel quadro del superamento della tesi tripolare della responsabilità extracontrattuale in favore della ricostruzione bipolare, fondata sulla distinzione fra il danno patrimoniale, cui si riferisce l'articolo 2043 c.c., e il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 c.c., ferma restando anche in tal caso la necessità della sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito aquiliano.

Segnatamente, il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge, tra i quali rientra la lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che la tutela risarcitoria integra una soglia minima di protezione indefettibile in simili casi, con il limite della risarcibilità del pregiudizio futile, ossia irrisorio perché non serio, e del pregiudizio irrilevante, ossia insignificante secondo la coscienza sociale, in ragione del livello raggiunto.

Non può dubitarsi che la condotta gravemente omissiva del genitore in ordine al dovere di educazione, istruzione e mantenimento nei confronti della prole integri una lesione del diritto di natura costituzionale, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 della Costituzione, così come rafforzato dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, posto a tutela dell'interesse del figlio a condividere con il proprio genitore la relazione filiale sia nella sfera intima e affettiva sia in quella sociale.

Pertanto, la violazione dei doveri suddetti da parte del genitore, oltre a trovare sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.2059 c.c. (Cass. n.562 del 10.04.2012 e n. 3079 del 16/02/2015).

D'altronde, ciò appare del tutto conforme al disegno di "nuova famiglia" declinato dalla L. n. 219 del 2012 e dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che hanno implementato il valore dei membri della famiglia, definendo il concetto di responsabilità genitoriale in luogo di quello di potestà. Il che rimanda evidentemente al concetto di dovere, più che a quello di diritto, valorizzando il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, dei membri della famiglia. Ed invero, come nel caso di privazione del rapporto genitoriale, la "perdita" del genitore, concetto che assume rilievo, come si dirà, anche ai fini della determinazione del quantum di un eventuale risarcimento, non è compensata dall'accudimento posto in essere dall'altro genitore o da altri parenti (Tribunale Milano, sez. IX civ., 23 luglio 2014).

Secondo quanto chiarito da Cass. n. 26205 del 22/11/2013: "L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, ad esempio, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento".

In tal senso perciò, pur essendo giunta la giurisprudenza sopra descritta ad affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale c.d. endofamiliare, ed anzi, proprio alla luce delle considerazioni sopra citate della Suprema Corte di Cassazione, non può pretermettersi in alcun modo l'indagine circa la sussistenza, provata in giudizio, degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, con particolare riferimento a quello soggettivo, alla luce dell'istruttoria condotta.

Nel caso in esame, è senza dubbio emersa la consapevolezza del convenuto circa il rapporto genitoriale esistente con l'attore: egli ha dichiarato, infatti, di averne avuto conoscenza sin sostanzialmente dalla nascita del figlio e di avere manifestato la disponibilità a prendersene cura, non provvedendo in tal senso a causa della pretesa della madre dell'attore di ripristinare la loro relazione sentimentale; il convenuto, inoltre, ha evidenziato come quest'ultima avesse falsamente

informato il figlio del decesso del padre e come il Ba. avesse appreso la verità soltanto al compimento del ventesimo anno (evento che, invece, il Ba. ha collocato al compimento del quattordicesimo anno).

Ebbene, è del tutto evidente come la condotta della madre dell'attore non elida il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno patito dall'attore: né la pretesa di ricostituire la relazione sentimentale, né quanto dichiarato al minore circa il decesso del padre avrebbero potuto impedire al No. di esercitare il suo ruolo genitoriale, provvedendo spontaneamente al riconoscimento del figlio minore, anche tutelandosi giudizialmente a fronte dell'eventuale opposizione della madre.

Conseguentemente, si ritiene che l'an della responsabilità risarcitoria sia stato acquisito: è emersa, infatti, la violazione da parte del convenuto dei suoi doveri genitoriali, violazione che non è stata determinata da alcun comportamento illecito ascrivibile a un terzo.

Dalla mancanza della figura paterna è conseguito, in capo all'attore, un danno derivante dalla sofferenza provata per tale mancanza, idonea ad incidere anche sul suo sano e armonico sviluppo.

Con riferimento al profilo probatorio, peraltro, si deve osservare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di danno parentale ha ampiamente ricordato la pari valenza della prova presuntiva nella dimostrazione del danno evento e del danno conseguenza.

In particolare, è noto che il ragionamento presuntivo consente di accertare i fatti di causa riconducendo il fatto ignoto a quello noto.

La parte onerata (nel caso di specie l'attore) deve quindi provare il fatto noto (ossia la violazione dei doveri genitoriali da parte del convenuto); il giudice, sulla base di un parametro di ragionevole probabilità, può ritenere provato il fatto ignoto, nella specie rappresentato dalla sofferenza e dalle conseguenze dinamico relazionali subite dal danneggiato derivanti dall'assenza della figura paterna nella loro vita. A fronte di tali elementi, deve essere poi onere del danneggiante quello di provare che, nonostante si sia verificato il fatto noto cui, per regola di comune esperienza, segue quello ignoto, nel caso concreto esso non si sia verificato. Applicandolo al caso di specie, parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare come nonostante la sua assenza dalla vita del figlio e la sofferenza dalla stessa presumibilmente causata, la condotta danneggiante non abbia determinato le conseguenze dannose che, secondo un ragionamento presuntivo, si manifestano nella vita dinamico relazionale di coloro che rimangono privati nella loro crescita dell'apporto di uno dei genitori per scelta di questi ultimi.

Tale profilo, tuttavia, non è stato oggetto di alcuna attività probatoria da parte del convenuto, ma di mere allegazioni non idonee a scalfire la prova presuntiva sopra indicata.

Ritenuto quindi sussistente l'an della pretesa risarcitoria, si deve ora valutare il quantum di essa, in relazione al quale, stante la particolare tipologia di pregiudizio sofferto, non può che riconoscersi l'applicabilità del giudizio in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c. Ciò posto, questo Collegio ritiene di aderire all'indirizzo ermeneutico, avallato anche dalla Corte di Cassazione, in forza del quale, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, si pone a base del calcolo liquidatorio la voce appositamente prevista dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto che "quelle tabelle rimangono utilizzabili come parametro di valutazione, con gli opportuni adattamenti" (Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014, n

16657), nonché che "il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica" (Cass. Civ., 22 novembre 2013, n. 26205).

A tal fine, le tabelle, a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, prevedono un risarcimento minimo di Euro 163.990,00 e un massimo di Euro 331.920,00.

Tuttavia, pur ritenendosi corretto quale punto di partenza liquidatorio quello individuabile nel minimo tabellare previsto per la voce "perdita del genitore", deve procedersi ad un ulteriore adeguamento in diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto delle tabelle, atteso che la liquidazione ivi contemplata per il danno da perdita del rapporto parentale postula la irreversibile perdita del rapporto per la morte del congiunto e va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti, tutte sofferenze non ravvisabili nella specie.

In questa sede, le tabelle devono quindi utilizzarsi solo come parametro di riferimento da applicare in via analogica, postulando il ragionamento analogico la sola similitudine tra due fattispecie e non già la piena identità, risultando in caso contrario direttamente applicabile il parametro in discussione.

La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto come, pur se utilizzabili, come sopra descritto, "le tabelle hanno ad oggetto i criteri di quantificazione del cd. danno da lesione del rapporto parentale nelle ipotesi in cui una persona sia vittima (o subisca gravi lesioni a causa) della condotta illecita di un terzo che per questo sia chiamato a rispondere delle conseguenze dannose nei confronti di coloro che erano legati alla vittima da relazioni parentali di varia natura e intensità.

Diverso è il caso del genitore che, non riconoscendo il figlio e facendogli mancare i mezzi di sussistenza, si sottragga al ruolo genitoriale e colpevolmente impedisca il sorgere in concreto del rapporto parentale che deriva dalla procreazione" (Cass. Civ., 16657/2014).

Conseguentemente, non può che riconoscersi la necessità di rideterminazione al ribasso del parametro liquidatorio previsto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di perdita definitiva del genitore per decesso.

Pe.ò, adottato come base di calcolo l'importo tabellare minimo (Euro 163.990), ritiene questo Tribunale, secondo un indirizzo al quale questo giudice ritiene di aderire, che sia congruo abbatterlo a 1/3 (= Euro 54.663,00) in ragione della diversità della fattispecie in esame rispetto al danno contemplato dalle tabelle milanesi.

Tale importo appare idoneo a ristorare la mancanza della figura genitoriale nelle fasi della crescita e adolescenza e il vuoto relazionale e sociale a ciò collegato. Sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla decisione sino al saldo.

Non assume alcun rilievo, neanche sotto il profilo del calcolo del quantum, la condotta tenuta dalla madre dell'attore: invero, le conseguenze pregiudizievoli nella vita dinamico relazionale dell'attore si sono manifestate con l'acquisita consapevolezza dell'esistenza del padre in vita ma hanno

interessato anche il periodo anteriore, rispetto al quale la condotta paterna di disinteresse e di violazione degli obblighi genitoriali ha causato gli stessi effetti pregiudizievoli, anche se percepiti dall'attore in un momento successivo.

Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico del convenuto in ragione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- 1) dichiara che BA. RI., nato a C., il (...) è figlio di NO., nato a S., il (...);
- 2) manda all'ufficiale dello Stato civile del Comune di nascita di BA. RI. affinché proceda all'annotazione sull'atto di nascita e a tutte le conseguenti incombenze di legge;
- 3) condanna NO. GI. al pagamento di Euro 54.663,00 in favore di BA. a titolo di risarcimento del danno subito per la mancanza del rapporto parentale, comprensivamente del danno da ritardato adempimento, oltre agli interessi legali sull'importo liquidato dalla decisione fino al saldo;
- 4) condanna NO. GI. a rifondere, in favore dello Stato, in ragione dell'ammissione dell'attore al PSS, le spese di lite che si liquidano in Euro 4.000,00 quale compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa dovuti come per legge, ferma restando la solidarietà delle parti in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Conclusione

Così deciso in Cagliari, il 11 gennaio 2022 nella camera di consiglio della I sezione civile.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2022.